

DECRETO LEGGE N.18 DEL 17 MARZO 2020 “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

Gli articoli sotto riportati, sono le misure, riguardanti le persone disabili o lavoratori in situazioni di di disabilità.

Art. 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Il decreto prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tuttavia, il limite di età non si applica in caso di figli portatori di handicap grave.

Tale congedo:

è fruibile in maniera continuativa o frazionata;

è coperto da contribuzione figurativa;

è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;

è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Tale congedo è richiedibile anche da genitori lavoratori:

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, co. 26, legge 335/85):

è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità

autonomi iscritti all’INPS

è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Gli eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.lgs. 151/2001), fruiti dal genitore in assenza dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, prima dell’entrata in vigore della norma, sono convertiti nello “speciale congedo” e, non rientrando nel computo del congedo parentale per handicap, il genitore può beneficiarne anche successivamente.

I lavoratori aventi diritto allo “speciale congedo” in alternativa possono optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (articolo 54-bis, legge n. 50/2017) ed è utilizzabile nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

L’Istituto provvede al monitoraggio e qualora emerga il superamento del limite di spesa previsto che è pari a 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concesso ai familiari per l'assistenza mensile e ai soggetti in condizione di handicap grave, è incrementato di ulteriori 12 giorni complessivi nei mesi di marzo e aprile 2020.

Pertanto, oltre ai 3 giorni canonici mensili, i 12 giorni sono fruibili, secondo esigenza, nei mesi di marzo e aprile.

Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID)

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, a decorrere dal 5 marzo 2020, viene riconosciuto il diritto a fruire dello "speciale congedo", già previsto per i dipendenti del settore privato (art. 23 comma 5), e relativa indennità, sempreché uno o entrambi i lavoratori non stiano già fruendo di analoghi benefici.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico e per i ricercatori presso istituzioni universitarie nonché dei centri e istituti di ricerca privati accreditati impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19 e per le forze di polizia il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1000 euro.

Ai fini dell'accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda telematica indicando la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio e qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa (30 milioni di euro per l'anno 2020) procede al rigetto delle domande presentate.

Art. 26

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dovuto a COVID-19 è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Saranno considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore della norma, pur in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Tutti gli oneri relativi al trattamento economico a carico del datore di lavoro, entro i limite di spesa (130 milioni per il 2020) gravano sullo Stato.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, sarà equiparato al ricovero ospedaliero.

Art. 34

(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Bisogna porre particolare attenzione, affinché le pratiche i cui termini scadono durante la sospensione (23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020) in caso di:

prescrizione: entro il 2 giugno andrà attivato l'intervento o inviata formale interruzione dei termini

decadenza: entro il 2 giugno presentare il ricorso giudiziario.

Art. 36

(Disposizioni in materia di patronati)

Gli istituti di patronato potranno acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, che consentirà agli operatori di ricevere via mail la documentazione necessaria e il mandato per poter patrocinare e inviare una pratica.

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

I lavoratori riconosciuti in situazione di handicap grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile, ai sensi della legge 104/92, hanno diritto ad effettuare la prestazione lavorativa in modalità "agile", sempreché compatibile con le modalità di lavoro.

I lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, hanno diritto di priorità nella richiesta di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Art. 42

(Disposizioni INAIL)

Dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020 sono sospesi tutti i termini di decadenza e prescrizione sulle prestazioni e le domande INAIL, comprese le revisioni attive (proposte dall'Inail) e passive (proposte dall'assicurato).

I termini ricominciano a decorrere dalla fine della data di sospensione.

Nei casi accertati di infezioni da coronavirus, contratti in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato e lo invia telematicamente all'Inail che prende in carico il lavoratore infortunato assicurando la prevista tutela.

La prestazione Inail (indennità di temporanea), quando contratta in occasione di lavoro, è erogabile anche nel periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli eventi infortunistici da Covid 19 non gravano sul premio infortunistico aziendale.

Art. 43

(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

L'Inail entro il 30 aprile 2020 trasferirà a Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, per garantire in sicurezza i processi produttivi, a fronte dell'emergenza sanitaria del coronavirus.

Art. 47

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

Tutte le attività dei centri socio assistenziali, di terapia occupazionale o riabilitativa per disabili sono sospese. L'Azienda sanitaria locale può prevedere, in collaborazione con gli enti gestori, forme di intervento individuale non "differibile" in favore della persona disabile, sempreché la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle misure di contenimento del COVID 19.

L'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, in tali circostanze, non può essere motivo di licenziamento per giusta causa, purché l'interessato ne dia comunicazione preventiva al datore di lavoro.

Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, delle attività socio sanitarie e assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone disabili, in presenza di ordinanza regionale o altro provvedimento, le amministrazioni pubbliche forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per la salute di operatori e utenti.